

**COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA SULLA ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**  
(Art. 20 comma 2 del D.Lgs. 39/2013).

Io sottoscritto **DE CESARIS EMER** nominato **CONSIGLIERE** nell'ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale denominato **ATC RIMINI 1** valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.190"

**DICHIARO**

- di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Emilia-Romagna (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013);
- di non avere incarichi di amministratore in un ente pubblico di livello regionale della Regione Emilia-Romagna o un incarico amministrativo di vertice presso la Regione Emilia-Romagna (art. 11, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 39/2013);
- di non essere titolare di incarico amministrativo di vertice di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, nonché dell'incarico di amministratore di un ente pubblico di livello provinciale o comunale nel territorio della regione Emilia-Romagna (art. 11, comma 3, lett. c, del D.Lgs. n. 39/2013);
- di non avere incarichi dirigenziali ex D.Lgs. n. 39 del 2013, non solo presso la Regione Emilia-Romagna, ma neppure presso enti pubblici regionali o enti di diritto privato in controllo della medesima Regione (art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 39/2013);
- di non essere titolare di incarico dirigenziale ex D.Lgs. n. 39 del 2013 presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale nel territorio della regione Emilia-Romagna (art. 12, comma 4, lett. c, del D.Lgs. n. 39/2013);
- di non essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 39/2013 (vedi Nota 1);
- di non avere incarichi di direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario in una delle aziende sanitarie locali dell'Emilia-Romagna (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013);
- che non è sopravvenuta condanna a mio carico, neanche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale (art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013) - (vedi Nota 2).

Data 13 OTT. 2020

Firma

**Nota 1 - D.Lgs. 39/2013- Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.**

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

**Nota 2 - Codice Penale**

Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Articolo 317 - Concussione; Articolo 318 - Corruzione per un atto d'ufficio; Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Articolo 319ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità- Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d'ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte sconosciute per ragioni di ufficio; Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.